



OLEIFICIO COOPERATIVO

“SAN GIOVANNI BATTISTA”

Società Cooperativa Agricola

REGOLAMENTO INTERNO

(Disciplinare del socio)

SCOPO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 01 ottobre 2016 verbale n. 99

Il presente regolamento viene redatto per fissare i criteri di appartenenza, le modalità che disciplinano le fasi del conferimento delle olive, del ritiro dell'olio per autoconsumo familiare e le varie regole atte a fornire al socio tutte le necessarie indicazioni per perseguire l'obiettivo comune di produrre un olio di altissima qualità, con le cultivar presenti nel nostro territorio (oliva nera di Colletorto, Rumignana, Provenzana, ecc.). Con questi cultivar prettamente autoctoni, il nostro microclima, le buone pratiche agricole di una agricoltura sostenibile e il rispetto e conservazione della biodiversità, ci sono tutti i presupposti per produrre olio di alta qualità, e la storia ha già dimostrato questo. È necessario solo che i soci credano che questo è possibile e chi pensa che l'oleificio cooperativo sia un centro di smaltimento di olive e viene usato solo per fare speculazioni finanziarie, non può far parte dell'organizzazione. Pertanto ogni socio è tenuto tassativamente a rispettare e a far rispettare le seguenti regole per raggiungere e mantenere nel tempo l'obiettivo sopra detto, in modo da perseguire un risultato economico più alto possibile.

Fase di conferimento delle olive

Art 1. Come prevede lo statuto all'art. n° 6 comma f, ogni socio è tenuto a conferire tutte le olive da lui prodotte all'oleificio cooperativo. Pertanto deve compilare il modulo “Dichiarazione Aziendale” allegato indicando:

- Numero di piante di ulivi da lui direttamente condotte e coltivate (anche se non sono direttamente di sua proprietà)
- Le contrade dove sono ubicati i terreni e il numero di ulivi per appezzamento

Il socio ad ogni inizio campagna (**PRIMA CHE INIZI LA RACCOLTA**), oltre ad aggiornare il modulo sopra detto, deve anche comunicare per iscritto indicativamente la quantità di olive che prevede di raccogliere e il livello qualitativo delle stesse.

Questo per fare delle previsioni di produzione e di vendite.

Art. 2 I soci che non consegnino il quantitativo impegnato oppure lo consegnino in quantità minore, salvo casi di forza maggiore riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, saranno assoggettati al pagamento di un indennizzo pari alla quota di spese generali e di lavorazione, ammortamenti compresi, che sarebbero gravati sul quantitativo impegnato a conferimento, salvo il diritto della Cooperativa al risarcimento di danni maggiori.

In attesa della chiusura del bilancio per la quota definitiva di addebito, ai soci inadempienti sarà addebitata una quota provvisoria corrispondente al 20% del valore di mercato del prodotto non conferito.

Art. 3 per i soci che non effettuano nessun conferimento nell'arco di due campagne olearie, si determina automaticamente l'esclusione da socio.

Art. 4 Ogni socio con le modalità di seguito descritte deve mettere a disposizione della cooperativa uno o più appezzamenti di terreni da utilizzare per lo smaltimento delle acque di vegetazione. Tali terreni devono trovarsi in prossimità del paese (entro 6 km e non oltre 10 km) e tenendo conto dei mezzi utilizzati (Medio/Grandi), devono essere direttamente accessibili da un'adiacente e percorribile strada.

La messa a disposizione deve essere presentata compilando il modulo (TERRENI FERTIRRIGAZIONE), completo di tutti i dati richiesti e tassativamente deve essere fatta pervenire entro il 1° settembre di ogni anno.

- SUPERFICIE TERRENI RICHIESTI:
 Fino a 50 q.li. di olive prodotte mq. 3000
 Da 50 a 100 Q.li mq. 5000 (1/2 Ha)
 Oltre 100 q.li mq. 10000 (1 Ha)

Nel caso che qualche socio non ha terreni che si possono utilizzare o non vuole metterli a disposizione per smaltire le acque di vegetazione, avrà un addebito sul costo liquidato delle olive conferite che sarà determinato dal Consiglio in funzione dei reali costi sostenuti per smaltire le acque in altri terreni messi a disposizione da altri soci.

Qualora il socio non ottempera a quanto sopra detto non potrà conferire le olive.

Art. 5. La raccolta e il relativo conferimento delle olive deve tassativamente iniziare dopo la data di apertura dell'oleificio e visto la diversa altitudine del territorio e i diversi cultivar, le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiaura.

- Il conferimento deve essere fatto entro le 14 ore successive alla raccolta in modo che la trasformazione possa essere svolta nelle 24 ore susseguenti.
- Le olive conferite devono presentare uno buon stato sanitario, con il minor residuo vegetale possibile. Questo per accelerare i tempi di scarico e ridurre i costi di smaltimento delle parti vegetali (frasche) e essere prive di corpi estranei (grumi di terra, ecc). È compito del Presidente e/o dei membri del consiglio della Cooperativa, su segnalazione degli operai addetti allo scarico/stoccaggio, **non accettare per la molitura** olive che presentano muffe, eccessiva fangosità ed evidenti situazioni di degradazione fermentativa del prodotto.
- Qualora la qualità delle olive da conferire sia scarsa (alta presenza di tignola, mosca dell'olivo ecc,), il socio ha l'obbligo di segnalarlo prima dello scarico in modo che la partita venga isolata per essere lavorata a parte.
- È facoltà della Società Cooperativa contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentono la lavorazione di tutte le produzioni impegnate al conferimento.
- I soci che per la raccolta e per il temporaneo stoccaggio delle olive dei propri fondi utilizzano i cassoni della Cooperativa **sono responsabili** della restituzione e della perfetta integrità dei suddetti contenitori.

Fase di ritiro dell'olio per autoconsumo

Art. 6. Ogni socio ha l'obbligo di ritirare un quantitativo minimo di olio per i propri consumi familiari, che è fissato a Kg 30 per socio. Questo quantitativo a prescindere dal fatto che venga ritirato o meno, viene comunque fatturato al socio.

Sempre e solo per i consumi famigliari, per incentivare il conferimento delle olive, il socio potrà ritirare a un prezzo pari alla media della vendita all'ingrosso una quota di olio non superiore a un massimo del 10% della sua produzione.

Comunque sempre tenendo presente la quota del 10%, il quantitativo di olio a prezzo ingrosso non può superare i 150 Kg e può essere ritirata entro e non oltre il 30/08 dell'anno finanziario.

Al socio che per proprie necessità ritira un quantitativo di olio superiore alla sua quota del 10 %, gli verrà applicato un prezzo che sarà determinato in base al valore medio tra i prezzi di vendita all'ingrosso e quello al dettaglio. Chiaramente sia per la quota del 10% che la quota eccedente il prezzo potrà essere stabilito solo a fine campagna.

Durante la campagna di molitura, al socio che ritira l'olio verrà applicato un costo indicativo che è considerato a titolo di acconto. Il saldo per il reale costo verrà effettuato nei conteggi di saldo della liquidazione.

Il socio può ritirare i quantitativi di olio per consumo personale solo ed esclusivamente se ha conferito un idoneo quantitativo di olive.

IL RAPPORTO SOCIALE

Ammissione socio

Art. 7 Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta redatta secondo le modalità di cui all'art. 6 dello statuto sociale, compilando l'apposito modulo con i seguenti dati:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale/Partita IVA, nonché indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- di avere il fascicolo aziendale AGEA
- L'impegno a sottoscrivere n. 10 quote del valore nominale di € 25,00 quale quota capitale fino ad 1 Ha di superficie olivetata, 15 quote da 1 a 2,5 Ha di superficie olivetata, 20 quote se la superficie olivetata è superiore a 2,5 Ha;
- di versare annualmente quote associative secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alla liquidazione delle olive conferite.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo, con indicazione del quantitativo prodotto nel biennio precedente la domanda;
- l'impegno al conferimento del cento per cento della produzione olivicola, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni ed a quanto in appresso indicato;
- di non aderire contemporaneamente ad altri Consorzi/Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di cedere i propri prodotti a terzi esercenti impresa concorrenti;
- di non appartenere ad altre O.P. olivicole;
- l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- l'eventuale possesso della qualifica di coltivatore diretto;
- tipo di contabilità aziendale (semplificata o ordinaria);
- impegno a mantenere il vincolo associativo per un periodo di almeno due anni, osservando in caso di recesso, quanto previsto dal art. 8 e 9 dello statuto;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 31 del presente Statuto.

Art. 8 Il numero massimo di soci per nucleo familiare /Azienda agricola/ Società è fissato a due componenti e ambedue devono avere il fascicolo aziendale AGEA.

Art. 9. La tutela del comune interesse etico/economico della struttura cooperativa è affidata a tutti i soci iscritti e conferitori.

Ogni socio ha il dovere di rispettare e far rispettare le regole del disciplinare, per perseguire gli scopi di qualità dell'olio e della relativa remunerazione delle olive conferite.

A tale fine i soci hanno l'obbligo di far notare le eventuali trasgressioni del presente regolamento sia direttamente al socio inadempiente (con i dovuti modi), oppure segnalare il fatto al Presidente o a uno dei componenti del consiglio in forma verbale o scritta. Comunque la segnalazione deve essere sempre certa.

Art. 10. È obbligo del Presidente e dei consiglieri che ricevono segnalazioni verbali o scritte di inadempienze dei soci chiedere la convocazione del consiglio per esaminare il caso in questione. Qualora la segnalazione con prove venga ritenuta attendibile dal consiglio, il socio viene convocato per produrre eventuali e valide giustificazioni dei fatti contestati. Se le giustificazioni addotte dal socio non vengono ritenute valide dal consiglio, il socio verrà espulso dalla cooperativa.

Art. 11 I soci che conferiscono olive DOP e Biologiche sono tenuti al rispetto dei disciplinari relativi alla produzione di Olio Dop Molise e quello relativo alla produzione di olio Biologico.

Sostenibilità, biodiversità, microclima. Riduzione dei rischi sulla salute umana e dell'ambiente.

Un olio genuino e di alta qualità si ottiene solo se prodotto con tecniche colturali rispettose dell'ambiente. Quindi è necessario praticare un'agricoltura sostenibile per conservare la nostra biodiversità e il microclima.